

## Decreto ristoro: l'indennità per i collaboratori sportivi

Questa notte è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 28/10/2020 il cui articolo 17 ripropone disposizioni a favore dei lavoratori sportivi.

Si tratta, con riferimento alla disposizione citata, esclusivamente di quanti percepiscono i c.d. compensi sportivi (ex art. 67, comma 1 lettera m del TUIR) in virtù di rapporti di collaborazione instaurati con il CONI, CIP, Federazioni/Discipline associate/Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI nonché associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI.

Il presupposto per accedere alla indennità del mese di novembre è la circostanza di aver *“cessato, ridotto o sospeso la loro attività”*.

Il provvedimento chiarisce che *“si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati”*.

L'entità dell'indennità è quantificata in euro 800,00 a interessato. Le domande saranno accolte nei limiti dei fondi destinati.

Rispondiamo qui di seguito ad alcune domande:

**1) Posso percepire l'indennità se ho un altro lavoro?** No, sia che si tratti di lavoro subordinato, parasubordinato (COCOCO) o autonomo.

**2) Posso percepire l'indennità se ricevo il reddito di cittadinanza o il reddito di emergenza?** No

**3) Posso percepire l'indennità se ricevo la pensione?** No a meno che non si tratti dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

**4) Posso percepire l'indennità com e collaboratore sportivo e allo stesso tempo le indennità legate ad altre posizioni lavorative?** No: c'è incompatibilità con le prestazioni di cui agli articoli 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario), 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria), 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso), 22 (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga), 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago), 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo), 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo) e 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19) del Decreto-Legge 18/2020, così come prorogate da ultimo con questo Decreto.

**5) Devo computare l'indennità nel calcolo del plafond di euro 10.000 ai fini dell'applicazione delle ritenute?** No: l'indennità non concorre alla formazione del

reddito ai sensi Testo unico delle imposte sui redditi.

**6) Come faccio ad accedere all'indennità?** Dipende.

Se si tratta di un collaboratore che ha già beneficiato per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità di cui all'articolo 96 del DL 18/2020, per i quali permangono i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020. Sul sito di Sport e Salute si legge che gli interessati *“Riceveranno dunque la email per la verifica delle cause di incompatibilità e, nel caso non inviassero alcuna email, gli verrà erogata l'indennità.”*

Se si tratta di un collaboratore che non ha beneficiato in passato dell'indennità, sarà necessario presentare l'istanza, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti, **entro il 30 novembre 2020** tramite la piattaforma informatica di SPORT E SALUTE che provvede ad istruirle secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Arsea Comunica n. 151 del 29/10/2020

*Lo staff di Arsea*